



**DIREZIONE DIDATTICA 5° CIRCOLO "E. DE AMICIS"**

Via C. Ferrigni, 1 - 57125 Livorno

Tel. 0586/862094 - FAX 0586/852616

C.F. 80004260495 - C.M. LIEE00700P

e-mail: [liee00700p@istruzione.it](mailto:liee00700p@istruzione.it) - PEC: [liee00700p@pec.istruzione.it](mailto:liee00700p@pec.istruzione.it)

Skype: *dddeamicis*

Sito: [www.deamicislivorno.gov.it](http://www.deamicislivorno.gov.it)

Prot. n. 3462/B15

Livorno, 12 settembre 2018

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: MONDADORI STORE, con sede legale in Via Magenta, e rappresentata legalmente dal Sig. Matteo Rosini,

e

la Direzione Didattica 5° Circolo "E. De Amicis", LIVORNO

### PREMESSO

CHE l'istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del POF, la realizzazione di una serie di eventi culturali finalizzati all'accrescimento dei bambini.

CHE tale progetto rientra nell'ambito delle iniziative finalizzate alla piena valorizzazione della funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla promozione della crescita di partecipazione, autonomia e autorganizzazione dei ragazzi;

CHE tale contratto si inserisce nei rapporti contrattuali previsti dall'art.43 del d.l. L.23 dicembre 1997;


CHE alla scuola sono note le finalità delle attività svolte dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla Scuola stessa che sono state fissate dal consiglio circolo in seduta il 25/5/2017, i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall'art 33 D.M 44/2001;

CHE lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc...

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il corrispettivo sarà di euro 500,00 per l'a.s. 2018/19.

LO SPONSOR Matteo Rosini.....

LO SPONSEE La Dirigente Scolastica Teresa Cini.....

## **CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE e PUBBLICITA'**

### **Premessa:**

quadro legislativo •

L'art. 43 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni" •

La Legge 13 luglio 2015 (c.d. legge sulla Buona Scuola) al comma 29 che prevede "Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni." •

Il DI n.44 del 01/02/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce: Art. 33, comma 2: al Consiglio di Circolo/Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione. Art. 41 (contratti di sponsorizzazione): 1. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

### **IL CONSIGLIO DI CIRCOLO**

Visto il quadro normativo sopra citato Formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto scolastico.

## **Art. 1 Definizione**

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituzione scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità o, diversamente, a mezzo del quale l'Istituzione scolastica, per promuovere le proprie attività, ricerca con il contributo economico di soggetti terzi che in cambio ottengono di poter vedere pubblicizzata denominazione/ragione sociale e/o i loro beni e/o servizi.

Più in dettaglio, il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi o supporti di veicolazione delle informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito web, cartelloni, stampati, attrezzature ecc.) nome, logo, marchio a fronte del versamento di un determinato corrispettivo.

## **Art. 2 Finalità**

A prescindere dalle ipotesi in cui siano soggetti terzi a rivolgersi all'Istituzione scolastica per la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, la Direzione Didattica 5° Circolo "E. De Amicis" Livorno intende avvalersi di detta forma contrattuale al fine di incentivare e promuovere una migliore innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la quantità e la qualità dei servizi erogati.

## **Art. 3 Soggetti abilitati ad assumere la qualifica di Sponsor**

Potranno assumere la qualifica di sponsor qualsiasi persona fisica o giuridica aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese dunque le società di persone, di capitali, cooperative, mutue di assicurazioni, consorzi di imprese e associazioni senza fine di lucro.

## **Art.4 Attività prodromiche alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione**

L'Istituto nella persona del Dirigente Scolastico, valutata l'opportunità di procedere a pubblicità dei soggetti proponenti nonché dei beni e/o servizi che i medesimi intendono pubblicizzare e valutata altresì l'utilità e/o adeguatezza del bene/servizio offerto quale corrispettivo, sottoporrà la proposta di contratto alla valutazione del Consiglio di Circolo per poi, soltanto nel caso in cui sia ottenuto da codesto Organo parere positivo, procedere alla sottoscrizione del contratto.

## **Art. 5 Utilizzo del corrispettivo da parte dell'Istituzione scolastica**

Il corrispettivo ottenuto dalla sottoscrizione di contratti di sponsor potrà esser destinato dall'Istituzione scolastica a: a) promozione di attività a carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni); b) interventi a favore della biblioteca (fornitura di attrezzature, libri,

volumi, stampati); c) interventi a favore di attività di animazione, teatro, laboratori, fornitura di materiali-attrezzature didattico-scientifiche e/o tecnico-specialistiche; d) finanziamento in favore di ogni altra attività che l'istituzione scolastica ritenga meritevole di supporto economico (sostegno dei servizi sociali per servizi ad alunni diversamente abili, gare sportive, fornitura di attrezzature o impianti sportivi ecc).

#### **Art. 6 Corresponsione del corrispettivo in favore dell'Istituzione scolastica:**

Il corrispettivo potrà essere corrisposto mediante:

- a) contributi economici da versare all'istituto;
- b) cessione gratuita di beni e/o servizi : le persone fisiche, giuridiche, Associazioni, possono donare alla scuola beni mobili o servizi.

#### **Art. 7 Obbligazioni assumibili dall'Istituzione scolastica a fronte della sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione**

7.1) L'istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor potrà attuare le seguenti forme pubblicitarie: a) riproduzione del marchio/logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, sito internet, tabelloni esterni o interni ecc); b) pubblicazione sul sito web della Scuola e/o su apposita bacheca o tabellone apposti in uno o più edifici dell'istituto del logo e nominativo dello sponsor; c) posizionamento di targhe indicanti il marchio/logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli o attrezzature ricevute quale corrispettivo della sponsorizzazione.

7.2) Le forme di pubblicità sopra indicate saranno meglio specificate nell'ambito dei singoli contratti e saranno rapportate all'entità del contributo, bene o servizio fornito dallo sponsor.

7.3) I contratti, a seconda dei corrispettivi previsti in favore dell'Istituzione scolastica, potranno prevedere a carico della stessa tutte le forme di pubblicità di cui al punto sub 5.1) o soltanto alcune di esse.

7.4) Le forme di pubblicità aventi ad oggetto lo stesso bene e/o servizio potranno inoltre essere effettuate in favore di uno o più persone fisiche, giuridiche, o associazioni di cui al precedente art. 2.

7.5) Le eventuali imposte di pubblicità, laddove dovute, saranno a carico dello sponsor che le verserà direttamente al concessionario .

### **Art. 8 Criteri di priorità nella scelta degli sponsor**

Nella individuazione degli sponsor avranno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei temi della scuola, dell'adolescenza e comunque della cultura.

### **Art. 9 Preclusioni alla stipula dei contratti di sponsorizzazione**

Ogni contratto di sponsorizzazione non potrà prescindere dalla correttezza di rapporti rispetto della dignità dell'Istituzione scolastica e non dovrà prevedere vincoli o oneri per l'acquisto di beni e o servizi da parte della scuola, degli alunni e delle loro famiglie.

Più in particolare, l'Istituzione scolastica non potrà sottoscrivere contratto di sponsorizzazione:

- a) qualora i fini perseguiti dallo sponsor e/o le attività dello stesso dovessero ritenersi in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'istituto o con quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica amministrazione;
- a) qualora ritenga che dallo stesso potrebbe derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
- b) qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) qualora ritenga inopportuno procedere a pubblicizzare il soggetto sponsor e i beni/o servizi dal medesimo prodotti;
- d) qualora il contratto proposto per qualunque motivo potrebbe assumere la valenza di propaganda di natura politica, religiosa, sindacale, ideologica, avuto riguardo al soggetto sponsor o ai beni e/o servizi che lo stesso intenderebbe pubblicizzare;
- e) qualora il messaggio mediante il quale si intendesse veicolare la pubblicità del soggetto sponsor e/o dei beni e/o servizi dal medesimo realizzati sia ritenuto offensivo, ivi incluse le espressioni di razzismo, fanatismo, odio.
- f) qualora la proposta di contratto effettuata dal potenziale sponsor dovesse esser ritenuta in contrasto con la legge, i regolamenti scolastici o comunque inaccettabile per motivi di opportunità generale.

### **Art. 10 Individuazione di eventuali Sponsor da parte dell'Istituzione scolastica**

Nel caso in cui sia l'Istituzione scolastica a procedere alla ricerca di sponsors, l'individuazione degli stessi potrà avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- a) mediante contatto diretto con soggetti qualificati ed ipoteticamente interessati a finanziare le attività didattiche, ivi compresi i propri fornitori;
- b) a mezzo pubblicità da parte dell'istituzione scolastica delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione;

c) mediante svolgimento di gara pubblica tra più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione con conseguente accettazione delle proposte più convenienti.

#### **Art. 11 Stipula e risoluzione del contratto**

La sponsorizzazione sarà regolata tramite sottoscrizione di apposito contratto nel quale dovrà prevedersi: a) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" della manifestazione nel caso in cui la stessa sia promossa dall'Istituzione scolastica; b) le forme di promozione, pubblicità, comunicazione garantite in favore dello sponsor da parte dell'Istituzione scolastica; c) la durata del contratto che potrà essere unicamente annuale e senza possibilità di rinnovo tacito; d) il corrispettivo per la sponsorizzazione in contributo economico o bene o servizio; e) specifiche clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze poste in essere dallo sponsor; f) specifica clausola risolutiva espressa a fronte di eventuali danni arrecati dallo sponsor all'immagine dell'istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno; g) specifica clausola che imponga allo sponsor il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione ove previsto in denaro in una unica soluzione, salvo diverse intese tra le parti, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sulla banca tesoriere dell'istituto scolastico.

#### **Art. 12 Controlli e gestione operativa**

L'effettivo adempimento delle obbligazioni connesse ai contratti sponsorizzazione sarà sottoposto a periodiche verifiche da parte della Giunta esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti avuto riguardo ai contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica in relazione all'operato dello Sponsor saranno tempestivamente notificate al medesimo.

#### **Art 13 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento.

#### **Art 14 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto mediante la pubblicazione nell'albo on line del sito web istituzionale.

**MONDADORI BOOKSTORE**  
di Matteo Rosini

**Via Magenta 23 - 57125 Livorno**  
tel - 0586.21.93.53

P.Iva 01728500495 - C.F. BSNMTT75E16F205F

II DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Teresa Cini)

*Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  
predisposta secondo l'articolo 3 del D. lgs 12 dicembre 1993 n. 39  
e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del codice dell'amministrazione digitale.*